

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

Circolare n. 25/2004 del 13 gennaio 2004 sul dovere degli organi di esecuzione forzata di segnalare l'esistenza di attestati di carenza beni emessi a carico di avvocati, notai e fiduciari (aggiornata nel marzo 2023)

1. Premesse

1.1 La legislazione federale e la legislazione cantonale ticinese prevedono che l'autorizzazione a praticare le professioni d'avvocato, di notaio e di fiduciario sia sottoposta alla condizione che l'istante non si trovi in stato d'insolvenza comprovato da attestati di carenza beni (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000¹; art. 22 cpv. 2 lett. c della Legge cantonale sul notariato del 26 novembre 2013²; art. 8 cpv. 1 lett. c della Legge cantonale sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 1° dicembre 2009³).

1.2 La Legge cantonale sull'avvocatura del 13 febbraio 2012⁴ (art. 27 cpv. 1 LAVv), la Legge sul notariato (art. 26 cpv. 4 LN) e la Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario (art. 26 cpv. 2 LFid) pongono a carico delle autorità giudiziarie e amministrative l'obbligo d'informare la Commissione di disciplina degli avvocati, rispettivamente la Commissione per il notariato e l'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario riguardo alle circostanze rilevanti per la concessione o la revoca dell'autorizzazione.

Sentite le autorità preposte all'applicazione della Legge sull'avvocatura, è stato convenuto che gli uffici di esecuzione e gli uffici dei fallimenti signaleranno l'esistenza di attestati di carenza beni definitivi emessi nei confronti di avvocati non alla Commissione di disciplina, come prevede l'art. 27 LAVv, bensì alla Commissione per l'avvocatura, essendo tale autorità competente a radiare dal registro chi non adempie più le condizioni d'iscrizione (art. 5 cpv. 1 lett. b e 11 cpv. 1 LAVv). La

¹ LLCA, RS 935.61.

² LN, RL 952.100.

³ LFid, RL 953.100.

⁴ LAVv, RL 951.100.

Commissione per l'avvocatura comunicherà quindi la segnalazione all'avvocato interessato con copia per conoscenza alla Commissione di disciplina.

1.3 Questa Camera ha avuto modo di constatare che le norme citate sopra non sono note a tutti gli organi di esecuzione forzata, in particolare a tutti gli uffici di esecuzione e gli uffici dei fallimenti del Cantone. Onde l'opportunità d'impartire loro le seguenti istruzioni.

2. Istruzioni

2.1 Nell'esecuzione in via di pignoramento e nel fallimento, gli organi di esecuzione forzata competenti, in occasione dell'interrogatorio del debitore o del fallito, chiederanno a quest'ultimo d'indicare la sua professione. La risposta verrà riportata sul verbale di pignoramento, rispettivamente sul verbale d'interrogatorio.

2.2 Al momento del rilascio di un attestato di carenza beni definitivo, gli organi di esecuzione forzata competenti, in base alle indicazioni ottenute in conformità del punto 2.1 o secondo le proprie conoscenze (segnatamente nell'esecuzione in via di realizzazione di pegno), controlleranno se il debitore è iscritto all'albo degli avvocati⁵, dei notai⁶ o dei fiduciari⁷ e qualora sia il caso signaleranno l'emissione dell'attestato di carenza beni alla Commissione per l'avvocatura (v. sopra ad 1.2), rispettivamente, per i notai, alla Commissione per il notariato (art. 26 cpv. 4 LN) e, per i fiduciari, all'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario (art. 26 cpv. 2 LFid).

3. Intimazione a: – Ufficiale Luca Bonanomi, UE, sede di Lugano;
– Ufficiale Silvio Bottegal, UF, sede di Lugano.

**Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
quale autorità di vigilanza**

Il presidente

L'ispettore

⁵ <http://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/avvocatura-e-notariato/registro-cantonale-avvocati/>.

⁶ <http://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/avvocatura-e-notariato/registro-cantonale-dei-notai/>.

⁷ <https://www4.ti.ch/di/dg/fiduciari/albo-online/albo>.